



REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



VAR. 1b P. A. T. I. “ CONCA FELTRINA ” COMUNE DI FONZASO

2021

Norme Tecniche

Variante di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017 nr.14 - Disposizioni per il contenimento dell'uso del suolo e modifiche alla legge regionale 11/2014 e D.G.R.V. 668/2018

COMUNE DI
FONZASO

Il Sindaco



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

Variante 1b al PATI "Conca Feltrina"
per il comune di Fonzaso

Norme Tecniche

Articoli modificati

art. 4 - Elaborati del P.A.T.I.	2
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4a e 4b)	4
art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive.....	5
art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	7
art. 29 - Aree ad urbanizzazione consolidata	9
art. 34 - Attuazione del P.A.T.I.	11
art. 42 - Attuazione del P.A.T.I. e Agenda di Piano	11

Testo vigente : "Verdana normale p.10"

Testo eliminato : "~~Verdana normale p.10 barrato~~"

Testo in variante : "**Verdana grassetto corsivo p.10**"

art. 4 - Elaborati del P.A.T.I.

Il P.A.T.I. è costituito dai seguenti elaborati:

- Elab 1. **Relazione Tecnica Preliminare** che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi;
- Elab 1.a **Relazione Tecnica Preliminare - Allegato A:** Dati Statistici
- Elab 1.b **Relazione Tecnica Preliminare - Allegato B:** Centri Storici
- Elab 2. **Relazione Generale di Progetto** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PATI;
- Elab 3. **Relazione Sintetica** finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T.I. che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del PATI;
- Elab 4. **Norme Tecniche** con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che i Comuni provvedono a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate di due allegati definiti:
- Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei;
 - Allegato B: P.A.M.A.G.
- Elab 5. **Relazione del Quadro Conoscitivo;** il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;
- Elab 6. **Relazione geologica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio;
- Elab 7. **Relazione di compatibilità sismica,** che contiene l'analisi e la valutazione in chiave sismica delle caratteristiche morfologiche e litologiche del territorio;
- Elab 8. **Relazione agronomica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
- Elab 9. **Relazione di compatibilità idraulica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;
- Elab 10. **Relazione VINCA:** contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS;

Cartografia:

Elab 11.	Tav. 01a	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:10.000
Elab 12.	Tav. 01b	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:10.000
Elab 13.	Tav. 02a	Carta delle Invarianti	1:10.000
Elab 14.	Tav. 02b	Carta delle Invarianti	1:10.000
Elab 15.	Tav. 03a	Carta delle Fragilità	1:10.000
Elab 16.	Tav. 03b	Carta delle Fragilità	1:10.000
Elab 17.	Tav. 04a	Carta della Trasformabilità	1:10.000
Elab 18.	Tav. 04b	Carta della Trasformabilità	1:10.000
Elab 19.	Tav. 05	Carta Litologica	1:20.000
Elab 20.	Tav. 06	Carta Geomorfologica	1:20.000
Elab 21.	Tav. 07	Carta Idrogeologica	1:20.000
Elab 22.	Tav. 08	Carta della Compatibilità geologica e del dissesto	1:20.000
Elab 23.	Tav. 09	Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica	1:20.000

**Var.1b PATI "Conca Feltrina" – Comune di Fonzaso
Norme Tecniche**

Elab 24.	Tav. 10	Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica	1:20.000
Elab 25.	Tav. 11a	Carta della Compatibilità Idraulica	1:10.000
Elab 26.	Tav. 11b	Carta della Compatibilità Idraulica	1:10.000
Elab 27.	Tav. 11c	Carta della Compatibilità Idraulica	1:10.000
Elab 28.	Tav. 12	Carta della S.A.U.	1:20.000

Allegati:

- Elab 29. **VAS - Rapporto Ambientale:** contiene il rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica;
- Elab 30. **VAS - Analisi Ambientale:** contiene l'analisi ambientale della valutazione ambientale strategica;
- Elab 31. **VAS: Allegato A** – Mosaico della pianificazione vigente: tavola integrativa della VAS illustrativa della pianificazione vigente d'ambito;
- Elab 32. **VAS: Sintesi non tecnica;** contiene in forma sintetica in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo e le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative.
- Elab 33. **DVD del Quadro Conoscitivo:** il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità.
- Elab 34. **VAS: Dichiarazione di Sintesi;**

Variante 1a/2019 Comune di Seren del Grappa

- Elab 35. **Tav. 04.1a** Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.r.14/2017 - Comune di Seren del Grappa 1:10.000
- Elab 36. **Relazione Tecnica Adeguamento** variante 1a;
- Elab 37. **DVD Banche dati** Quadro Conoscitivo variante 1a.

Variante 1b/2020 Comune di Fonzaso

- Elab 4.1b **Norme Tecniche**
- Elab 38. **Tav. 04.1b Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.r.14/2017 - Comune di Fonzaso** 1:5.000
- Elab 39. **Relazione Tecnica Adeguamento variante 1b;**
- Elab 40. **DVD Banche dati Quadro Conoscitivo variante 1b.**

TITOLO III - TRASFORMABILITA'
capo I° - il territorio aperto

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4a e 4b)

[...]

2. La visione sostenibile dello sviluppo territoriale è assunta come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse, che fanno riferimento all'ambito economico, sociale, naturale ed ambientale, volte a raggiungere obiettivi di sviluppo economico analoghi a quelli attuali, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche.
3. La sostenibilità urbana e territoriale viene attuata nel sistema degli obiettivi, nei Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e nelle diverse azioni progettuali del PI.
4. Le aree che, nelle tav.4a e 4b della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata o diffusa, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa, fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa.
5. Ove non espressamente previsto ed ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U.T. come recepiti dal P.A.T.I. **di consumo di suolo di cui alle l.r. 14/2017 e D.G.R. 668/2018 e s.m.i..**
- ~~6. Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".~~
- ~~7. Il P.A.T.I. Conca Feltrina dispone di 494.541mq di SAUT, ripartita tra i comuni secondo i seguenti valori: 169.998mq per Seren del Grappa e 324.543mq Fonzaso.~~
6. **La superficie di suolo consumabile relativamente al Comune di:**
 - **Seren del Grappa ammonta a 4.79 ettari.**
 - **Fonzaso ammonta a 5.90 ettari.**
7. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T.I. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume **e dell'effettivo consumo di suolo** assentito e realizzato. ~~e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.~~
8. **Non sono computati tra gli interventi di consumo di suolo le fattispecie previste all'art.12, comma 1, lettera e) della L.r. 14/2017 e s.m.i..**

art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.
2. Su queste aree il P.A.T.I., demandandone ove di competenza al P.I. la determinazione di specifiche azioni:
 - promuove l'agricoltura biologica e di qualità;
 - incentiva la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale;
 - supporta la zootecnia biologica;
 - tutela e favorisce l'alpeggio con il recupero dei pascoli abbandonati o degradati, escludendo transemine con specie foraggere estranee all'ambiente
 - prevede le modalità di attivazione di misure per il controllo ed abbattimento dell'uso di pesticidi, diserbanti e concimi chimici favorendo pratiche agricole tradizionali e biologiche;
 - promuove il turismo verde o ambientale.
3. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico.
4. Il P.A.T.I. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.
5. Il P.A.T.I. incentiva la riconversione alla coltura vitivinicola, ortofrutticola, a frutti di bosco di aree attualmente a prevalenza prativa o recuperate da neoformazioni boschive, in particolare nelle zone di tradizione storica.
6. Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, il P.A.T.I. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.
7. Il P.I., nel rispetto di quanto ammesso dalla l.r. 11/2004 e s.m.i. in materia di edificabilità in zona agricola ed in consonanza al successivo art. 21:
 - a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura e nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata;
 - b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo un'apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo nonché, secondo quanto ammesso dalla normativa sovraordinata, l'eventuale possibilità di ampliamenti volumetrici e le destinazioni ammesse e compatibili nel rispetto del dimensionamento e ~~della SAU del consumo di suolo~~ definiti dal P.A.T.I.;
 - c) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. Il PI redatto ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 può consentire il mantenimento delle previsioni di cambio di destinazione d'uso già vigenti nei P.R.G.;
 - d) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
 - e) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solo nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola nel rispetto della legislazione urbanistica regionale, delle disposizioni normative, del dimensionamento ~~e della SAU del consumo di suolo~~ definiti dal PATI;
 - f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;

Var.1b PATI "Conca Feltrina" – Comune di Fonzaso
Norme Tecniche

- g) prevede nelle aree di interesse naturalistico del P.d.A. recinzioni unicamente con siepi, fatte salvo recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti ad insediamenti edilizi e ad usi agricoli e zootecnici;
- h) prevede l'integrazione della viabilità silvo pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, malghive e prative nonché degli interventi di recupero culturale finalizzati al ciclo energetico delle biomasse.

art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

[...]

Criteri generali di dimensionamento

7. I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.
8. Ciascun P.I. non potrà prevedere una disponibilità complessiva di nuova edificazione residenziale superiore ad 1/3 di quella massima ammessa.
9. Il P.I. determina le eventuali modalità con le quali assoggettare a convenzionamento i nuovi interventi, in particolar modo per quanto riguarda gli effettivi tempi di realizzazione degli stessi.
10. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:
- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.42;
 - nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna ATO secondo quanto previsto all'allegato A alle N.T.;
 - nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.
11. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.
12. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun ATO dalla presente normativa e recepisce i Piani Attuativi vigenti il cui dimensionamento non è compreso nelle volumetrie di progetto delle relative schede ATO.
13. Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.
14. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna ATO all'Allegato A.
15. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna ATO possono essere variati dal P.I. entro il limite del 20% nel rispetto del totale generale previsto e di quanto disposto dalla L.R.11/2004.
16. I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti ATO potranno essere motivatamente consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente punto e di quanto disposto dal D.M. 1444/1968 e dalla normativa regionale.
17. E' ammessa la rimodulazione della disponibilità volumetrica residenziale fra aree di ridefinizione del margine e linee preferenziali di sviluppo insediativo in caso di limitazioni conseguenti a vincoli sovraordinati (quali quello archeologico) o carenza di specifica domanda insediativa, nel rispetto della disponibilità volumetrica totale di ciascun ATO e ~~della SAU~~ **della superficie ammessa a consumo di suolo.**
18. Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.I.:

Var.1b PATI "Conca Feltrina" – Comune di Fonzaso
Norme Tecniche

- aumenti di volume degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi degli artt.29 e 30 delle presenti NT fino al 15% per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non ne alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard;
- aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard;
- gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza;
- gli interventi relativi all'attuazione dei S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 160/2010;
- le disposizioni di cui al precedente punto a) sono applicabili alla scadenza della l.r. 14/2009 e s.m.i. per i soggetti che non ne abbiano usufruito o, in vigenza della stessa, in sua alternativa.

19. Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.

20. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.

21. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto ai successivi artt. 29 e 30; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 41.

22. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.

23. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

art. 29 - Aree ad urbanizzazione consolidata

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T.I., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme. In via generale le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di riqualificazione delle aree degradate favorendo il passaggio da un modello di espansione ad un modello di ricucitura e addizione puntuale.
3. Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata;
 - b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
 - c) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
 - d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
 - f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
 - g) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
 - h) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
 - i) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
 - j) definisce le destinazioni d'uso ammissibili consentendo l'integrazione di fattispecie produttive qualora compatibili con la residenza;
 - k) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
 - l) può ridefinire il margine del consolidato per tener adeguatamente conto della riduzione di scala del piano e delle distanze minime da edifici esistenti;
 - m) può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite teorico di 30 m (50 m per servizi a standard) nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole; tale ridefinizione non è ammessa qualora sopravanzhi i fronti viari di competenza provinciale o superiore. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11 lett."e";

Var.1b PATI "Conca Feltrina" – Comune di Fonzaso
Norme Tecniche

- n) le ridefinizione di cui al precedente punto non possono oltrepassare, ove presenti sulla tav.4, i "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di carattere morfologico e storico-paesaggistico, ed i "limiti fisici della nuova edificazione" dettati da motivazioni di controllo della SAU utilizzabile **del consumo di suolo realizzabile**;
- o) localizza le disponibilità di nuove superfici ad uso artigianale e commerciale integrate nel tessuto del consolidato residenziale e in esso dimensionate nelle schede degli ATO 01 e ATO 02;
- p) per le zone a destinazione produttiva non confermate la riconversione in zone residenziali potrà avvenire previa verifica della compatibilità delle aziende insediate e dei disposti di cui all'art. 41 NTA del PTRC vigente;
- q) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza. Le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli ATO e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard;
- r) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art.26 c.9 e c.10;
- s) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto;
- t) perimetra nelle aree segnalate alla tav. 1 gli originari azionamenti di tipo "A" e "B" previsti dai Piani Regolatori Generali alla data del 06/09/1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- ~~u) prevede il computo della SAU in riferimento al rispetto dei limiti normativi di consumo massimo secondo quanto previsto dal P.A.T.I. ed in conformità alla normativa regionale vigente.~~

art. 34 - Attuazione del P.A.T.I.

1. Il P.I. attua il P.A.T.I. con i contenuti e le modalità previsti dalla l.r. 11/2004 e s.m.i. e dalle presenti norme.
 2. Il P.I. può essere redatto unitariamente, con interventi parziali, o con interventi tematici.
 3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo ATO la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.
 4. Sono P.I.C.T. i P.I. relativi a tematiche di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. che meglio possono essere attuate singolarmente e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alla dimensione dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.
 5. I P.I.C.T. vanno attuati nel rispetto della presente normativa, del dimensionamento di P.A.T. e della S.A.U. trasformabile **e del limite di consumo di suolo ammesso.**
 6. In via indicativa il P.A.T. individua di seguito alcune tematiche che, al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, appaiono particolarmente rilevanti e meritevoli di essere attuate attraverso P.I.C.T. e tali comunque da poter essere confermate, modificate od integrate in sede di P.I..
- [...]

art. 42 - Attuazione del P.A.T.I. e Agenda di Piano

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T.I. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.
3. Il P.I. dovrà ripartire all'interno di ogni singolo ATO la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nelle Tav. 4a e 4b, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.
4. Il P.I. recepirà, anche eventualmente come intervento parziale, gli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 approvati o stipulati anche prima all'adozione del P.A.T.I. secondo quanto ammesso dalla vigente normativa.
5. Del P.I. fanno parte integrante gli accordi pubblico privati ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004 recepiti secondo le procedure previste dalla legge nel rispetto del dimensionamento, ~~della SAU massima trasformabile~~, **del limite ammesso di consumo di suolo**, dei vincoli e delle invarianti.

[...]